

Decreto del 1 giugno 2010 - Min. Economia e Finanze

Corso legale, contingente e modalita' di cessione delle monete d'argento da ? 5 della serie «Italia delle Arti - Santa Chiara (Napoli)», millesimo 2010.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 2010

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1

Articolo 2

Art. 2

Articolo 3

Art. 3

Articolo 4

Art. 4

Articolo 5

Art. 5

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 10 giugno 2010

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'[art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309](#), che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la [legge 20 aprile 1978, n. 154](#), concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 10 dicembre 2009, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2010;

Visto il [decreto ministeriale 29 gennaio 2010, n. 7723](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2010, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da ? 5 della serie «Italia delle Arti - Santa Chiara (Napoli)», millesimo 2010;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1

In vigore dal 10 giugno 2010

Le monete d'argento da ? 5, della serie «Italia delle Arti - Santa Chiara (Napoli)», millesimo 2010, aventi le caratteristiche di cui al [decreto ministeriale 29 gennaio 2010](#), indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 14 giugno 2010.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 -

Art. 2

In vigore dal 10 giugno 2010

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, e' stabilito in ? 37.500,00 pari a n. 7.500 monete.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 -

Art. 3

In vigore dal 10 giugno 2010

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete, entro il 14 dicembre 2010, con le modalita' ed alle condizioni di seguito descritte: direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto, 4 e di piazza G.

Verdi, 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di ? 2.000,00; mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., piazza G.

Verdi, 10 - 00198 Roma; tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on-line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente: mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22; a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 501 unita' per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unita', con l'opzione per ulteriori 500 monete.

Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.

L'opzione verra' concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilita' residua, a chiusura del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto cosi' distinti:

Consultare provvedimento in formato grafico pdf

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attivita' commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sara' effettuata al ricevimento dei documenti attestanti l'avvenuto pagamento nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 -

Art. 4

In vigore dal 10 giugno 2010

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e' tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 -

Art. 5

In vigore dal 10 giugno 2010

La Cassa sociale e' autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalita' di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovra' versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[Torna al sommario](#)

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 501 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete. Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, a chiusura del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da	1 a 500	unità € 45,00
da	501	unità € 44,10

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti attestanti l'avvenuto pagamento nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa sociale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2010

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

10A07180

DECRETO 7 giugno 2010.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 92 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

